

le prestazioni individuato dalla legge 502/1992 per garantire un corretto rapporto fra attività istituzionale e attività liberoprofessionale: sotto tale profilo, la direttiva contrasterebbe con la disciplina legislativa della libera professione intramuraria.

IGIUDICI hanno accolto, limitatamente al motivo primo di ricorso, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da Regione e Asl: pronunciarsi su un'eventuale condotta antisindacale è infatti materia riservata al giudice del la-

voro. Quindi, «per questa parte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti sono rimesse al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro». Quanto al secondo motivo di ricorso, per i giudici amministrativi «deve essere respinto perché infondato». Infatti, dall'esame del provvedimento «risulta che non viene affatto impedito l'esercizio della libera professione al medico dipendente del servizio sanitario pubblico».

Gf.P.



SANITA' Scontro davanti ai giudici sulla lista unica d'attesa